

**CAPITOLATO
GENERALE
D'APPALTO**

REV. 3 – FEBBRAIO 2010

*Il presente documento è pubblicato sul sito:
“www.edison.it - Area Fornitori – Documentazione Contrattuale”*

TABELLA DELLE REVISIONI

N° REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE
00	Novembre 1997	Prima emissione
01	Novembre 2002	Variati: <ul style="list-style-type: none">- ART. 3; paragr. 4.9; 4.17; 4.18; ART. 14 per omogeneizzazione con Rev. 02 della Normativa 02 Sicurezza sul lavoro- ART. 15 Assicurazioni- ART. 22 Clausola Compromissoria- ART. 23 Aggiunta delle Norme Etiche
02	Novembre 2009	Variati: <ul style="list-style-type: none">- ART. 3 Subappalti- ART. 4 Esecuzione del Contratto - paragrafi 4.1; 4.4; 4.9; 4.12; 4.13; 4.17; 4.21- ART. 6 Obblighi e Responsabilità - paragrafi 6.2; 6.9; 6.11- ART. 8 Variazioni- ART. 9 Prezzi- ART. 10 Nuovi Prezzi- ART. 12 Contabilizzazione dei lavori - paragrafo 12.3- ART. 13 Pagamenti- ART. 14 Sicurezza e Protezione Ambientale- ART. 15 Assicurazioni- ART. 16 Collaudi e Garanzia – paragrafo 16.7- ART. 17 Sospensioni e Proroghe- ART. 18 Forza maggiore- ART. 19 Risoluzione per inadempimento- ART. 21 Cessione del Contratto- ART. 22 Clausola Compromissoria- ART. 23 Norme di Etica Commerciale Aggiunti: <ul style="list-style-type: none">- ART. 6 Obblighi e Responsabilità – paragrafi 6.12 e 6.13- ART. 24 Responsabilità Amministrativa
03	Febbraio 2010	Aggiunto: <ul style="list-style-type: none">ART. 6 Obblighi e Responsabilità – paragrafo 6.14

INDICE

ART. 1 GENERALITA'	Pag.	8
ART. 2 CONTRATTO D'APPALTO	"	9
2.1 Forma del Contratto	"	9
2.2 Tipi di Contratto	"	9
2.3 Oggetto del Contratto	"	9
2.4 Documenti contrattuali	"	9
2.5 Modifiche del Contratto	"	10
ART. 3 SUBAPPALTI	"	11
ART. 4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO	"	13
4.1 Norme generali	"	13
4.2 Progetto delle opere	"	13
4.3 Responsabile d'Impresa	"	13
4.4 Direttore dei Lavori	"	14
4.5 Delegato Lavori	"	14
4.6 Organizzazione del cantiere	"	15
4.7 Piano organizzativo	"	15
4.8 Attrezzature e mezzi d'opera dell'Appaltatore	"	15
4.9 Personale dell'Appaltatore - Accesso presso l'unità della Committente	"	16
4.10 Inizio dei lavori	"	16
4.11 Conduzione dei lavori	"	17
4.12 Modo di esecuzione dei lavori - Materiali	"	17
4.13 Osservanza di leggi, norme e regolamenti	"	17
4.14 Materiali forniti dalla Committente	"	18
4.15 Ricovero e custodia materiali della Committente	"	18
4.16 Materiali di risulta e sfridi	"	19
4.17 Uso di mezzi e attrezzature della Committente	"	19
4.18 Interferenze con altri appaltatori	"	20
4.19 Completamento dei lavori	"	20
4.20 Periodo di manutenzione gratuita	"	20
4.21 Sgombero del cantiere	"	20
4.22 Controlli	"	21
ART. 5 ONERI DELL'APPALTATORE	"	22
5.1 Generalità	"	22
5.2 Oneri diversi	"	22
ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	"	24
6.1 Generalità	"	24
6.2 Sostituzione del personale	"	24
6.3 Confidenzialità	"	24
6.4 Permessi ed autorizzazioni	"	24
6.5 Ottemperanza ai controlli	"	24
6.6 Conformità dei prodotti	"	25

INDICE

6.7	Danni imputabili all'Appaltatore	Pag. 25
6.8	Responsabilità verso terzi	" 25
6.9	Responsabilità per violazioni di leggi	" 25
6.10	Responsabilità per ricorso di terzi	" 25
6.11	Proprietà industriale di terzi	" 25
6.12	Trattamento economico e tutela del personale	" 26
6.13	Divieto di storno di dipendenti	" 26
6.14	Rispetto delle finalità della separazione funzionale.....	26
ART. 7	ONERI DELLA COMMITTENTE	" 28
ART. 8	VARIAZIONI	" 29
ART. 9	PREZZI	" 30
ART. 10	NUOVI PREZZI	" 31
ART. 11	INVARIABILITA' DEI PREZZI	" 32
ART. 12	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	" 33
12.1	Norme di misurazione	" 33
12.2	Documenti di cantiere e della contabilità dei lavori	" 33
12.3	Riserve	" 35
ART. 13	PAGAMENTI	" 37
ART. 14	SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTALE	" 38
ART. 15	ASSICURAZIONI	" 40
ART. 16	COLLAUDI E GARANZIA	" 41
16.1	Generalità	" 41
16.2	Accertamento di regolare esecuzione dei lavori	" 41
16.3	Prove, collaudi e documentazione prescritti da norme di legge	" 41
16.4	Collaudo	" 42
16.5	Oneri conseguenti ad accertamenti e collaudi	" 42
16.6	Risoluzione del Contratto in caso di esito sfavorevole degli accertamenti o dei collaudi	" 42
16.7	Garanzia	" 42
ART. 17	SOSPENSIONI E PROROGHE	" 44
ART. 18	FORZA MAGGIORE	" 45
ART. 19	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	" 46
ART. 20	RECESSO	" 47
ART. 21	CESSIONE DEL CONTRATTO	" 48
ART. 22	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	" 49

ART. 23 NORME DI ETICA COMMERCIALE	Pag. 50
ART. 24 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	“ 51

ART. 1 - GENERALITÀ

Il presente Capitolato Generale d'Appalto si applica a tutte le Società del Gruppo Edison e costituisce parte integrante dei Contratti che le Società Appaltanti stipulano con le Imprese Appaltatrici per l'esecuzione di lavori relativi alla costruzione di opere, di nuovi impianti e alla modifica, all'ampliamento e alla manutenzione di quelli esistenti.

Nel seguito del presente Capitolato Generale d'Appalto la Società Appaltante e l'Impresa Appaltatrice verranno chiamate rispettivamente Committente ed Appaltatore.

Il presente Capitolato Generale d'Appalto prevale su qualsiasi difforme regolamentazione e/o condizioni generali dell'Appaltatore.

ART. 2 - CONTRATTO D'APPALTO

2.1 Forma del Contratto

Il Contratto viene perfezionato mediante scrittura privata sottoscritta contestualmente dalla Committente e dall'Appaltatore oppure mediante scambio di corrispondenza commerciale tra Committente ed Appaltatore.

2.2 Tipi di Contratto

I tipi di Contratto sono i seguenti:

- a) Contratti specifici: quelli stipulati per la costruzione di opere e/o montaggio di impianti, per la modifica e l'ampliamento di quelli esistenti e, qualora i lavori siano ben definiti anche per la loro manutenzione;
- b) Contratti generici: quelli stipulati per l'esecuzione di lavori vari da effettuare secondo le necessità della Committente, in base a richieste di volta in volta avanzate dalla Committente attraverso le proprie funzioni competenti e validi per un determinato periodo di tempo.

Per lavori vari si intendono quei lavori per i quali non è possibile stabilire preventivamente, nè il programma, nè le modalità di esecuzione, nè la quantità e qualità dei materiali di fornitura occorrenti.

2.3 Oggetto del Contratto

Formano oggetto del Contratto le opere, le forniture in opera, i servizi e le prestazioni principali ed accessorie attinenti alla realizzazione dell'appalto, come descritti nei documenti contrattuali.

2.4 Documenti contrattuali

Il Contratto è costituito dai seguenti documenti:

- a) la scrittura privata o la corrispondenza commerciale di cui al par. 2.1 del presente Articolo, che riportano tutte le condizioni particolari che disciplinano l'appalto;
- b) le eventuali appendici ai documenti di cui al precedente punto a), predisposte dalla Committente e sottoscritte per accettazione dall'Appaltatore;
- c) i Capitolati Speciali, le Specifiche Tecniche ed i Preziari richiamati nei documenti di cui ai punti a) e b) precedenti;
- d) i disegni delle opere predisposti dalla Committente e citati nei documenti di cui ai punti a) e b) precedenti, comunque trasmessi dalla Committente all'Appaltatore;
- e) i disegni esecutivi predisposti dall'Appaltatore in base a disegni o indicazioni di massima forniti dalla Committente, purchè da quest'ultima accettati per iscritto prima dell'inizio dei lavori ad essi afferenti;
- f) il presente Capitolato Generale d'Appalto.

In caso di contrasto tra le disposizioni dei documenti contrattuali, nelle scritture di cui al precedente punto a) saranno riportate indicazioni in merito alle priorità nelle interpretazioni.

	CONTRATTO D'APPALTO	Pagina 9
		ART. 2

2.5 Modifiche del Contratto

I rapporti giuridici tra Committente ed Appaltatore relativi all'esecuzione dei lavori sono disciplinati esclusivamente dal Contratto.

Esso può essere modificato solo mediante accordo scritto risultante dalla sottoscrizione di apposite appendici contrattuali.

Nessuna dichiarazione verbale di dipendenti o rappresentanti dell'Appaltatore e/o della Committente fatta prima o dopo la sottoscrizione del Contratto può condizionare o modificare i diritti e le obbligazioni delle parti previste dal Contratto.

L'omissione da parte di una delle parti di richiedere una puntuale osservanza delle disposizioni del Contratto non potrà in alcun modo sollevare l'altra parte dalle sue obbligazioni.

ART. 3 - SUBAPPALTI

I subappalti sono vietati sotto qualsiasi forma, salvo diversa indicazione nel Contratto, o specifica autorizzazione scritta della Committente fermo restando che non potrà essere concessa l'autorizzazione al subappalto dell'intera opera.

L'eventuale richiesta di autorizzazione del subappalto deve essere adeguatamente motivata e contenere tutte le informazioni utili al fine di consentire alla Committente le opportune valutazioni.

Il contratto di subappalto dovrà essere stipulato per iscritto, dovrà prevedere gli stessi obblighi e oneri assunti dall'Appaltatore nel Contratto e dovrà essere consegnato in copia alla Committente, a sua richiesta.

L'Appaltatore è direttamente responsabile nei confronti della Committente dell'operato dei suoi subappaltatori e dei loro lavoratori dipendenti e deve, in ogni caso, tenere indenne la Committente da qualsiasi loro richiesta e pretesa.

L'Appaltatore garantirà, con il suo Responsabile di Cantiere, anche il presidio delle attività dei suoi subappaltatori.

E' inoltre obbligo dell'Appaltatore, attuare nei confronti dei propri subappaltatori quanto previsto dalla Norma Generale N° 02/92 Edison S.p.A. "Sicurezza, Igiene sul Lavoro e Tutela dell'Ambiente- Norme di Gruppo per le Imprese Appaltatrici" in vigore e pubblicata sul sito "www.edison.it - Area Fornitori – Documentazione Contrattuale" che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

E' a cura dell'Appaltatore la verifica della idoneità tecnico-professionale, in particolare per gli aspetti di sicurezza e protezione ambientale, dei subappaltatori ai quali intende ricorrere dandone evidenza.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere fatta dall'Appaltatore per iscritto (lettera/fax) alla Direzione Approvvigionamenti della Committente con copia al Delegato Lavori. Nella richiesta di subappalto, l'Appaltatore indicherà:

- la natura dei lavori/opere/servizi che intende subappaltare;
- la ragione sociale del subappaltatore prescelto;
- il numero di iscrizione C.C.I.A.A. e copia del relativo certificato¹;
- il numero delle posizioni assicurative I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- le informazioni sulla sicurezza e statistiche infortuni compilando l'apposita scheda messa a disposizione dalla Committente;
- copia del DURC in corso di validità;
- dichiarazioni circa le coperture assicurative (RCT ed infortuni personale).

L'Appaltatore dovrà inserire in ogni contratto di subappalto e/o subfornitura una clausola che permetta, su richiesta della Committente, la cessione del contratto di subappalto e/o subfornitura alla medesima.

L'inosservanza delle norme suddette o delle prescrizioni della Committente determina la revoca dell'autorizzazione al subappalto e dà facoltà alla Committente di risolvere il Contratto per inadempimento dell'Appaltatore secondo quanto previsto all'Art. 19 del presente Capitolato.

¹ Nel caso il subappalto riguardi un consorzio o un raggruppamento temporaneo di imprese dovrà essere fornita copia dell'atto costitutivo del consorzio o del raggruppamento temporaneo e l'elenco delle società associate con l'indicazione del ruolo di ciascuna di esse nei lavori. Ogni impresa appartenente al consorzio o al raggruppamento dovrà presentare la documentazione in elenco.

	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Pagina 11
		ART. 4

ART. 4 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 Norme generali

Le opere e i lavori saranno realizzati dall'Appaltatore con propria organizzazione di personale e mezzi e con gestione a proprio rischio.

Pertanto l'Appaltatore ha piena facoltà di organizzare le proprie attività di sede e nel cantiere nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto però delle responsabilità ed obbligazioni che gli derivano dal Contratto e dalle leggi, fermo restando il diritto della Committente di controllare l'esecuzione del Contratto medesimo da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, in particolare, dichiara di avere tenuto conto, a tutti gli effetti, degli scopi e dell'oggetto del Contratto e di tutte le circostanze, i dati e gli elementi che, comunque, possono avere influenza sulla sua esecuzione e sul suo costo, per cui nella determinazione dei propri compensi ha tenuto conto di tutto quanto sopra, rinunciando, quindi, in futuro a qualsiasi riserva o pretesa in proposito.

Fatti salvi gli obblighi di legge in materia di sicurezza, dopo la stipulazione del Contratto, l'Appaltatore non potrà, quindi, più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali debbono essere eseguiti i lavori, nonchè gli oneri connessi, e la necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti atti a garantire le condizioni di sicurezza per persone e cose; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione di opere e lavori in cantiere.

4.2 Progetto delle opere

Il progetto delle opere è predisposto di norma dalla Committente ed i relativi elaborati sono consegnati all'Appaltatore secondo i tempi previsti dal programma. L'Appaltatore deve tuttavia provvedere a sottoporre all'approvazione della Committente i disegni di dettaglio, eventualmente occorrenti, secondo le disposizioni di Contratto.

L'Appaltatore deve anche verificare, a sua cura e spese, disegni, specifiche, istruzioni e tutti i documenti relativi ai lavori da eseguire, ed in particolare misure e quote, comunicando prontamente alla Committente eventuali omissioni, incongruenze o errori riscontrati.

Copia di tutti i documenti di cui sopra, debitamente ordinati secondo i relativi riferimenti di aggiornamento, devono essere regolarmente tenuti dall'Appaltatore in cantiere unitamente ai documenti richiesti dalle norme vigenti.

4.3 Responsabile d'Impresa

Sarà obbligo dell'Appaltatore nominare, a sua cura e spese, una persona esperta e professionalmente qualificata quale Responsabile d'Impresa, che sarà personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione del cantiere.

Il Responsabile d'Impresa rappresenterà l'Appaltatore a tutti gli effetti. Pertanto tutte le comunicazioni e le disposizioni della Committente a lui rivolte si intendono date all'Appaltatore.

Al Responsabile d'Impresa sarà anche rivolta, da parte della Committente, ogni e qualsiasi comunicazione o disposizione verbale o scritta.

Il Responsabile d'Impresa sarà nominato con obbligo di presenza nel cantiere e non potrà essere sostituito, in seguito ad assegnazione ad altre attività, senza l'autorizzazione della Committente.

Tale persona dovrà essere di gradimento della Committente ed il suo nome dovrà essere notificato per iscritto, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, alla Committente, la quale, comunque, nel corso dell'esecuzione delle opere potrà ottenerne, dietro semplice richiesta, la sostituzione con altre persone.

Al Responsabile d'Impresa competerà l'osservanza, sotto esclusiva responsabilità sua e dell'Appaltatore, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza sul lavoro, di cui all'Art. 14 del presente Capitolato, e in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie, sia alle persone che alle cose.

L'Appaltatore dovrà assicurarsi che il Responsabile d'Impresa designato abbia piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

4.4 Direttore dei Lavori

L'Appaltatore è tenuto a nominare, senza necessità di specifica richiesta, un Direttore dei Lavori per le opere ad esso assegnate in appalto in tutti i casi in cui la legge prevede tale figura.

Il Direttore dei Lavori assumerà tutte le responsabilità che la legge mette a suo carico.

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole dei particolari oneri e responsabilità che le disposizioni di legge pongono a suo carico.

4.5 Delegato Lavori

La Committente controlla l'esecuzione dei lavori tramite un proprio Delegato Lavori il cui nominativo viene comunicato all'Appaltatore prima della data d'inizio dei lavori di cui al par. 4.10 del presente Articolo.

Il Delegato Lavori, unitamente ai suoi sostituti tecnici, segue l'esecuzione dei lavori curando il rispetto delle disposizioni contrattuali e dei programmi concordati con l'Appaltatore, tenendo conto delle esigenze generali della Committente, ed apportandovi eventuali variazioni o modifiche per la migliore esecuzione dei lavori.

In particolare il Delegato Lavori provvederà, direttamente o attraverso altre funzioni od enti preposti dalla Committente, a:

- controllare ed attestare la quantità e la qualità dei materiali e delle risorse impiegate, lo stato di avanzamento dei lavori, la conformità degli stessi al progetto e la loro ineccepibile esecuzione;
- denunciare i vizi e le difformità delle opere, i ritardi nell'esecuzione dei lavori e gli altri eventuali inadempimenti riscontrati;
- rilevare in contraddittorio con l'Appaltatore le opere eseguite, e controllare la contabilità dei lavori.

In corso d'opera il Delegato Lavori potrà effettuare le verifiche ed ispezioni usuali e contrattuali per quanto riguarda il modo di esecuzione dei lavori ed i materiali forniti.

Inoltre, per l'espletamento dei sopra citati compiti, avrà diritto all'accesso in qualsiasi momento e circostanza alle officine di cantiere, baracche e magazzini dell'Appaltatore, per effettuare tutti quei controlli che, a suo giudizio, si ritenessero necessari.

4.6 Organizzazione del cantiere

L'Appaltatore deve provvedere, a sua cura, all'organizzazione ed all'installazione del cantiere sull'area ad esso destinata dalla Committente.

I servizi igienico/assistenziali devono essere realizzati e gestiti in conformità alle leggi vigenti e relative disposizioni ministeriali che disciplinano la materia.

Le acque di scarico, eventualmente depurate a norma di legge, devono essere smaltite con fognature che, costruite a cura e spese dell'Appaltatore, potranno essere collegate alla rete della unità della Committente, ove esistente, previo accordo con la medesima.

4.7 Piano organizzativo

Prima della data d'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve presentare al Delegato Lavori un impegnativo piano organizzativo dettagliato riguardante:

- a) il programma dettagliato dei lavori, che diviene impegnativo con l'approvazione della Committente;
- b) il reclutamento del personale e relative presenze previste nelle varie fasi di esecuzione delle opere;
- c) il rifornimento dei materiali e loro stoccaggio;
- d) l'elenco dei mezzi d'opera da impiegare;
- e) l'elenco dei lavori che richiedono l'impiego di mano d'opera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata dall'Appaltatore, per i quali si intende chiedere l'autorizzazione al subappalto;
- f) l'indicazione delle operazioni da effettuare all'esterno del cantiere.

4.8 Attrezzature e mezzi d'opera dell'Appaltatore

Le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto che saranno impiegati comunque per l'esecuzione dei lavori dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso ed adeguati alle opere da eseguire ed ai termini contrattuali. Il Delegato Lavori potrà richiedere all'Appaltatore il loro potenziamento e la sostituzione di quelli ritenuti non idonei.

Tutti i mezzi e le attrezzature (i mezzi di sollevamento, gli attrezzi di tipo elettrico, pneumatico, ecc.) dovranno essere rispondenti a quanto prescritto dalle vigenti leggi e dagli enti di controllo preposti.

L'Appaltatore dovrà sempre essere in grado di provare, a sue spese, che dette attrezzature e mezzi d'opera sono rispondenti a quanto sopra prescritto.

L'Appaltatore deve presentare alla Committente un elenco di tutte le attrezzature e mezzi d'opera propri o dei suoi subappaltatori, che intende introdurre in cantiere.

4.9 Personale dell'Appaltatore - Accesso presso l'unità della Committente

Il personale che l'Appaltatore destinerà ai lavori in cantiere dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle opere da eseguire ed ai termini contrattuali.

Eventuali incentivi adottati dall'Appaltatore, quali premi, gratifiche, ecc., saranno unicamente a suo carico e compresi nei compensi contrattuali.

La Committente ha il diritto di verificare che il personale dell'Appaltatore è in possesso delle qualifiche previste dalla normativa tecnica indicata nei documenti contrattuali e relativa all'attività cui viene destinato dall'Appaltatore stesso.

Tutto il personale dell'Appaltatore o quello per esso operante dovrà essere munito del tesserino di riconoscimento personale conforme a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs 81/08 con le indicazioni del Datore di Lavoro, Fotografia, Nome, Cognome e Data di Nascita del Dipendente e dovrà, a cura di ogni dipendente, essere tenuto ben esposto per tutto il periodo di permanenza all'interno delle aree di svolgimento delle attività.

La mancanza del tesserino di riconoscimento personale, darà facoltà alla Committente di vietare l'ingresso in cantiere al personale dell'Appaltatore e/o a quello di eventuali subappaltatori.

Inoltre il personale dell'Appaltatore o quello di terzi per esso operante potrà accedere presso l'unità della Committente solo se in grado di esibire il Contrassegno aziendale di riconoscimento rilasciato dalla Committente.

Al fine del rilascio del contrassegno aziendale di riconoscimento l'Appaltatore dovrà inviare almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, i documenti indicati al punto 7.3 della Norma Generale N° 02/92 Edison S.p.A. "Sicurezza, Igiene sul Lavoro e Tutela dell'Ambiente- Norme di Gruppo per le Imprese Appaltatrici" in vigore.

Il mancato ricevimento da parte della Committente di dette informazioni/documenti o l'incompletezza degli stessi, darà facoltà alla stessa Committente di vietare l'ingresso in cantiere al personale dell'impresa Appaltatrice.

L'Appaltatore seguirà analoga procedura per il personale che viene impiegato successivamente all'inizio dei lavori e/o per il personale di eventuali Subappaltatori.

4.10 Inizio dei lavori

Ai fini contrattuali la data di inizio dei lavori è quella del giorno in cui la Committente mette a disposizione dell'Appaltatore quanto segue:

- a) disegni delle opere necessari per l'inizio dei lavori;
- b) area sulla quale devono essere eseguiti i lavori appaltati;
- c) area sulla quale l'Appaltatore deve installare il proprio cantiere, gli uffici, l'officina, i magazzini, i servizi igienico/assistenziali, il parco macchine e gli impianti vari connessi alla attività del cantiere stesso;
- d) i materiali previsti di fornitura della Committente, necessari per l'inizio dei lavori;
- e) energia elettrica ed acqua come previsto ai punti f) e g) dell'Art. 7 del presente Capitolato.

La data di inizio dei lavori deve risultare da regolare verbale redatto dal Delegato Lavori e firmato dalle parti o, nel caso di Contratti generici, dalla richiesta di esecuzione lavori (REL) della Committente, recepita dall'Appaltatore.

4.11 Conduzione dei lavori

L'Appaltatore, sotto la sua piena responsabilità, organizza e provvede alla conduzione dei lavori appaltati, nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge.

L'Appaltatore deve farsi parte diligente nella richiesta tempestiva al Delegato Lavori del progetto delle opere e delle disposizioni necessarie per l'elaborazione dei progetti esecutivi che devono essere sottoposti, con la massima sollecitudine, all'approvazione della Committente, a meno che i progetti esecutivi siano stati elaborati a cura della medesima.

A giustificazione di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore non può in nessun caso addurre la non avvenuta consegna in tempo debito, da parte della Committente, dei disegni e la ritardata emanazione di disposizioni che non siano stati tempestivamente richiesti.

Qualsiasi necessità o sopravvenienza relativa al regolare svolgimento dei lavori, compresa la previsione di eventuali ritardi, anche temporanei, deve essere oggetto di tempestive segnalazioni scritte dell'Appaltatore al Delegato Lavori.

4.12 Modo di esecuzione dei lavori - Materiali

I lavori devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo i dettami della buona tecnica in conformità al progetto, al programma ed a tutte le condizioni del Contratto.

I lavori eseguiti non a regola d'arte devono essere immediatamente demoliti e rifatti dall'Appaltatore, a sua cura e spese, senza diritto a indennizzi di sorta.

Quanto sopra non pregiudica in alcun modo i diritti della Committente in sede di collaudo, nè libera l'Appaltatore dalle sue responsabilità.

I materiali da porre in opera saranno approvvigionati dalla Committente o dall'Appaltatore a seconda di quanto precisato nel Contratto. In ogni caso dovranno essere approvvigionati dall'Appaltatore i materiali occorrenti per le opere provvisoriale, per le installazioni ed attrezzature di cantiere ed i materiali di consumo.

Per i materiali approvvigionati dalla Committente, l'Appaltatore è tenuto a segnalare eventuali difetti evidenti prima di porli in opera, pena il rifacimento a proprie spese del lavoro eseguito.

Se l'Appaltatore, senza che ne derivino inconvenienti alle opere, impiega materiali di qualità, dimensioni e grado di finitura superiori a quelli prescritti, non ha il diritto ad aumenti dei prezzi di elenco e la contabilizzazione viene eseguita come se i materiali stessi avessero la qualità, dimensione e grado di finitura stabiliti dai documenti contrattuali.

4.13 Osservanza di leggi, norme e regolamenti

L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi e norme che regolano l'esecuzione dei lavori, con particolare riguardo a quelle relative alla sicurezza sul lavoro nonché al contratto collettivo di lavoro della categoria, al collocamento e al trattamento assicurativo e previdenziale del personale impiegato, come, a titolo esemplificativo, quelle relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, quelle previdenziali e assicurative contro la disoccupazione involontaria, l'invalidità, vecchiaia e ad ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore, a semplice richiesta della Committente, dovrà essere in grado in ogni momento, di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

4.14 Materiali forniti dalla Committente

Tutti i materiali che per Contratto devono essere forniti dalla Committente s'intendono consegnati all'Appaltatore presso i magazzini o i depositi della unità della Committente stessa, oppure su automezzo o carro ferroviario reso al raccordo della unità o, in sua mancanza, allo scalo ferroviario più vicino.

Eventuali spese per soste dovute a ritardato scarico dei mezzi di trasporto sono a carico dell'Appaltatore.

Dal momento della consegna dei materiali nelle posizioni sopra specificate, tutte le operazioni necessarie per il loro carico, trasporto, scarico sul luogo di impiego e sbalaggio sono a carico dell'Appaltatore anche se effettuate, per sue esigenze particolari, in più riprese e con deposito intermedio in parchi provvisori. S'intendono pure a carico dell'Appaltatore tutte le movimentazioni (carichi, scarichi e riprese), eseguite entro l'area del cantiere, conseguenti all'eventuale non coincidenza degli arrivi o prelievi dei materiali con i relativi utilizzi.

Nelle operazioni di trasporto s'intende compresa quella di pesatura che risultasse necessaria ai fini della contabilizzazione dei lavori o per esigenze di magazzino della Committente.

L'Appaltatore all'atto del ritiro dei materiali è tenuto ad effettuare, a sua cura e spese, un controllo visivo e dimensionale per accertarne lo stato di conservazione e la rispondenza alle specifiche od alle norme citate in Contratto; dal momento della presa in consegna l'Appaltatore si assume tutte le responsabilità per ogni danno che si dovesse verificare ai materiali stessi.

All'Appaltatore è fatto divieto di asportare dalla unità della Committente materiali di qualsiasi qualità e natura, salvo autorizzazione scritta della medesima.

4.15 Ricovero e custodia materiali della Committente

I materiali della Committente presi in consegna dall'Appaltatore devono essere tenuti divisi per tipo e qualità secondo le prescrizioni della Committente.

In genere l'Appaltatore deve provvedere all'accurata disposizione dei materiali prelevati secondo specifica e qualità degli stessi sull'esempio della sistemazione disposta nei magazzini della Committente. In particolare i materiali aventi caratteristiche non riconoscibili a vista, devono essere contrassegnati opportunamente.

Nel caso si operi su Contratto generico, o contemporaneamente su più Contratti specifici, l'Appaltatore deve conservare e custodire i materiali prelevati tenendoli distinti e ordinati per ogni singolo lavoro appaltato.

4.16 Materiali di risulta e sfridi

I materiali provenienti da scavi, demolizioni, smontaggi di parti di impianti, lavorazioni di materiale fornito dalla Committente, e quegli oggetti eventualmente rinvenuti e/o trovati restano di proprietà della Committente, salvo diversa specifica indicazione menzionata nel Contratto.

L'Appaltatore dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite dal Delegato Lavori circa il recupero, il riutilizzo, il deposito e l'eventuale smaltimento.

Il materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni proprie dell'Appaltatore, dovrà essere raccolto, depositato, trasportato e smaltito e/o recuperato, a cura dell'Appaltatore stesso, nel rispetto della legislazione nazionale e locale vigente.

In ogni caso la raccolta, il deposito temporaneo o lo stoccaggio provvisorio, all'interno dell'area di cantiere della Committente, deve essere autorizzato e attuato secondo le indicazioni fornite dalla Committente stessa.

Al termine dei lavori, la Committente verificherà che non esistono materiali di risulta depositati al di fuori dei luoghi di raccolta stabiliti dal Delegato Lavori.

Per quanto riguarda gli sfridi, la Committente rilascerà differenti bollette di presa in carico, a seconda che si tratti di:

- sfridi recuperabili;
- sfridi non recuperabili, da destinare a rottame.

Dette bollette dovranno essere presentate all'atto della chiusura della contabilità lavori.

E' fatto assoluto divieto, pena la risoluzione del Contratto, di occultare o di asportare dalla unità sfridi di qualsiasi qualità e natura residuati da materiali di fornitura della Committente.

Qualora i materiali da riconsegnare alla Committente siano contaminati o comunque pericolosi, prima del versamento, ne dovrà essere data comunicazione scritta al Delegato Lavori per le istruzioni del caso.

4.17 Uso di mezzi o attrezzature della Committente

Di norma l'uso di attrezzature e/o mezzi di proprietà della Committente non è ammesso. L'eventuale necessità di utilizzo di attrezzature o mezzi particolari di proprietà della Committente deve essere indicata nel contratto specifico di Appalto.

Qualora durante il corso dei lavori si rendesse necessario l'utilizzo di attrezzature e mezzi (es.:ponteggi, passerelle, elevatori e simili) di proprietà o nella disponibilità della Committente, l'Appaltatore dovrà richiederne preventiva autorizzazione al Delegato ai Lavori.

Sarà cura e responsabilità dell'Appaltatore verificare che tali attrezzature siano:

- rispondenti alle relative norme di legge,
- in perfetto stato di efficienza e siano compatibili all'uso che ne sarà fatto,
- usate da personale istruito e addestrato

L'Appaltatore si assume la piena e assoluta responsabilità della conservazione e della custodia di quanto ricevuto in uso, sollevando la Committente da ogni responsabilità.

4.18 Interferenze con altri appaltatori

Durante l'esecuzione dei lavori potranno operare in cantiere simultaneamente altre imprese per lavori di specializzazioni diverse.

A seconda dell'ambito legislativo applicabile, l'Appaltatore dovrà operare secondo le modalità indicate nella Normativa N° 02 Edison S.p.A. - Sicurezza sul lavoro - Norme di gruppo per le imprese appaltatrici, adeguando la propria organizzazione e le proprie attività in modo tale da evitare ostacoli ed interferenze e da non provocare inconvenienti alle attività sia della Committente sia di altre ditte che stessero operando sugli stessi impianti o in aree limitrofe.

L'Appaltatore si impegna pertanto a ricercare, nello svolgimento del proprio lavoro, procedimenti e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti assegnati alle parti interessate e ad intraprendere tutte le azioni necessarie a recuperare eventuali ritardi derivanti da cause connesse a quanto sopra, senza che ciò dia all'Appaltatore alcun diritto di rivalsa o di richiesta di maggiori oneri di alcun genere.

4.19 Completamento dei lavori

I lavori appaltati devono essere completati entro i termini stabiliti, salvo le proroghe eventualmente concesse dalla Committente nei casi e con le modalità previste all'Art. 17 del presente Capitolato.

L'Appaltatore, quando ritiene di aver portato a compimento le opere appaltate, ne darà comunicazione scritta al Delegato Lavori precisando la data di completamento. Qualora la Committente non ritenga che i lavori sono stati completati e richieda all'Appaltatore completamenti, demolizioni e rifacimenti, il periodo di tempo necessario per tali interventi si aggiunge a quello già impiegato precedentemente dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere, ottenendo così la data effettiva di completamento dei lavori.

Tale data deve risultare da regolare verbale redatto dal Delegato Lavori e sottoscritto dalle parti, ed assume rilevanza a tutti gli effetti contrattuali se i lavori vengono accettati in sede di collaudo definitivo.

Nel caso siano state concordate consegne parziali, per ognuna di esse deve essere redatto il relativo verbale.

4.20 Periodo di manutenzione gratuita

Completati i lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo, fino alla data prevista per il collaudo definitivo, di eliminare, a sua cura e spese, qualunque difformità o vizio dell'opera e di risarcire i danni inerenti e conseguenti.

Durante questo periodo l'Appaltatore deve mantenere le opere da esso eseguite in stato di collaudabilità, provvedendo gratuitamente alle necessarie manutenzioni.

4.21 Sgombero del cantiere

Non appena completati i lavori, l'Appaltatore deve provvedere a rimuovere le proprie installazioni ed impianti di cantiere (comprese le eventuali fondazioni), a ripristinare l'area così come gli era stata consegnata ed a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, entro il termine stabilito dal Delegato Lavori.

Nel caso che l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Committente inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo trenta giorni dalla notifica, la Committente potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e la Committente potrà trattenere i relativi importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso.

Il Delegato Lavori può richiedere all'Appaltatore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti ed installazioni che non siano più necessari al proseguimento dei lavori stessi.

Fermo quanto sopra, resta inteso che eventuali materiali ed attrezzature abbandonati dall'Appaltatore dopo lo sgombero dell'area di cantiere di proprietà e/o nella disponibilità della Committente, ove non reclamati dall'Appaltatore entro 30 giorni dal completamento dei lavori, rimarranno di proprietà della Committente stessa.

4.22 Controlli

La Committente si riserva il diritto di effettuare controlli tecnici e contabili sulla esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a fornire la massima collaborazione ai funzionari della Committente, senza onere alcuno a carico di quest'ultima.

	ONERI DELL'APPALTATORE	Pagina 20
		ART. 5

ART. 5 - ONERI DELL'APPALTATORE

5.1 Generalità

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere, servizi, prestazioni, mezzi d'opera, attrezzature e forniture previsti dal Contratto, oneri diretti ed indiretti occorrenti per l'esecuzione a regola d'arte, entro i termini stabiliti, di tutti i lavori che costituiscono l'oggetto del Contratto, comprese le prestazioni accessorie richieste dalla natura del progetto e quelle richieste dalla Committente nel corso dei lavori, in modo di mettere le opere appaltate a disposizione della Committente in condizione di normale godimento, senza la necessità di ulteriori spese ed oneri a carico della stessa.

5.2 Oneri diversi

Salvo diversa pattuizione contrattuale sono a carico dell'Appaltatore anche i seguenti oneri:

- a) oneri fiscali e tasse in genere esclusi quelli indicati al punto a) dell'Art. 7 del presente Capitolato;
- b) rilievi, misurazioni e tracciamenti relativi all'impianto di cantiere ed alle opere da eseguire;
- c) stipulazione di accordi e sviluppo delle procedure amministrative per l'acquisizione di diritti, permessi, licenze ed autorizzazioni di carattere provvisorio connessi alle necessità del cantiere e dei suoi accessi (ad esempio: occupazione temporanea, uso, passaggio, estrazione da cave, derivazione di acque, scarichi, cesate, deposito di sostanze come gas tossici, esplosivi, infiammabili, materiali radioattivi ecc., per le quali è richiesta una autorizzazione di enti pubblici) e pagamento delle tasse, dei diritti e degli oneri relativi;
- d) impianto di cantiere, manutenzione del cantiere e dell'area ad esso destinata dalla Committente.
Pulizia del cantiere, dell'area di realizzazione delle opere e delle vie di accesso, per quanto imputabile all'Appaltatore; carico e trasporto dei relativi detriti e rifiuti ai punti di discarica stabiliti dal Delegato Lavori;
- e) sgombero della neve dal cantiere e dall'opera in costruzione, limitatamente alle necessità dei lavori;
- f) spostamento totale o parziale del cantiere qualora alla data prevista per il completamento dei lavori questi non siano terminati per cause imputabili all'Appaltatore e se ne richieda lo spostamento per necessità della Committente.
In questo caso sono a carico dell'Appaltatore anche le spese relative alla bonifica e consolidamento del nuovo cantiere e relativi accessi.
Nel caso di spostamenti del cantiere richiesti dalla Committente prima della data prevista per il completamento dei lavori, all'Appaltatore competerà il semplice rimborso delle spese vive da concordarsi preventivamente;
- g) spese di allacciamento, derivazione e distribuzione di acqua, energia elettrica e sua eventuale trasformazione a valle dei punti di presa;
- h) trasporto al cantiere e dal cantiere di tutte le attrezzature e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori appaltati e dei materiali di fornitura dell'Appaltatore;

- i) manutenzione e riparazione delle attrezzature, dei mezzi d'opera e di tutti gli impianti costruiti dall'Appaltatore anche per usufruire delle "utilities" fornite dalla Committente;
- l) custodia, vigilanza e responsabilità del cantiere estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dalla Committente;
- m) montaggio, smontaggio ed eventuali spostamenti, in prossimità dell'area di lavoro, di piccole baracche secondarie, atte alla sola custodia di materiali ed attrezzature;
- n) fornitura di corpi morti, se non disponibili da parte della Committente;
- o) campionature, prove ed esperimenti atti a determinare l'idoneità e la scelta dei materiali e manufatti, approvvigionati o da approvvigionare da parte dell'Appaltatore.
Le prove devono essere eseguite da laboratori ufficiali riconosciuti; l'Appaltatore deve provvedervi con regolarità, anche in mancanza di espressa richiesta del Delegato Lavori, consegnando alla Committente copia della documentazione relativa;
- p) segnalazione giornaliera della forza e dei mezzi d'opera presenti in cantiere;
- q) carico, trasporto e consegna ai punti di raccolta stabiliti dal Delegato Lavori degli sfridi di lavorazione dei materiali forniti dalla Committente;
- r) riconsegna ai parchi o magazzini della Committente dei materiali residuati e delle attrezzature di proprietà della Committente;
- s) smontaggio del cantiere a fine lavori con rimozione delle relative vie interne, qualora richiesto dalla Committente;
- t) spese per i collaudi eseguiti con le modalità prescritte dall'Art. 16 del presente Capitolato o dai documenti contrattuali;
- u) consegna a fine lavori, di due serie di disegni corretti sulla base delle eventuali modifiche apportate, con particolare riguardo agli schemi funzionali oppure, quando espressamente richiesto dal Delegato Lavori, una serie di lucidi riproducibili o i relativi files elettronici di tutte le opere e modifiche eseguite.

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**6.1 Generalità**

L'Appaltatore assume, con propria autonoma organizzazione e a suo rischio, la piena e completa responsabilità della pianificazione e realizzazione dei lavori nei termini e con le caratteristiche oggetto del Contratto; conseguentemente esso si impegna a provvedere alla conduzione dei lavori con attrezzature, mezzi e personale idoneo, di provata capacità e nel numero richiesto dalle necessità connesse con l'esecuzione dei lavori; assume di fronte alla Committente la piena e completa responsabilità dei materiali ed apparecchiature e dei servizi forniti dai suoi subfornitori e suoi subappaltatori, della preparazione degli stati di avanzamento e delle previsioni e controllo della data di completamento dei lavori.

6.2 Sostituzione del personale

La Committente si riserva il diritto di richiedere la sostituzione di qualsiasi persona impiegata dall'Appaltatore o dai suoi subappaltatori, nell'esecuzione dei lavori, che risultasse non idonea e/o arrecasse pregiudizio al normale andamento dei lavori per incompetenza o cattivo comportamento, e l'Appaltatore si obbliga a provvedere tempestivamente a sue spese alla sua sostituzione.

6.3 Confidenzialità

L'Appaltatore deve mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative agli impianti ed ai processi di produzione ricevuti dalla Committente e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto.

Deve impegnare in tal senso anche il proprio personale e gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumere le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti contrattuali e comunque consegnati dalla Committente all'Appaltatore e connessi con i lavori oggetto del Contratto, rimangono di proprietà della Committente e devono essere restituiti alla stessa al completamento dei lavori.

6.4 Permessi ed autorizzazioni

E' responsabilità dell'Appaltatore ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l'esecuzione del Contratto, ad eccezione di quelli che per legge o espressa indicazione nel Contratto sono posti a carico della Committente, per l'ottenimento dei quali comunque l'Appaltatore stesso è tenuto a prestare l'assistenza eventualmente necessaria.

6.5 Ottemperanza ai controlli

L'Appaltatore si impegna inoltre a soddisfare tutte le richieste, ad ottemperare a tutti i controlli e ad eseguire tutte le prove richieste da autorità ed enti competenti, ad eccezione di quelli che per legge o espressa indicazione nel Contratto sono posti a

carico della Committente, per i quali comunque l'Appaltatore stesso è tenuto a prestare l'assistenza eventualmente necessaria.

6.6 Conformità dei prodotti

I materiali, i componenti e le apparecchiature fornite dall'Appaltatore dovranno essere perfettamente funzionanti e rispondere nel loro complesso ed in ogni singola parte a tutte le norme di legge e tecniche vigenti in materia (UNI, ISPESL, CEI, ecc.).

6.7 Danni imputabili all'Appaltatore

L'Appaltatore sarà responsabile e risarcirà la Committente per i danni, distruzioni o perdita di beni di proprietà della Committente, o dalla stessa affidati all'Appaltatore e che siano imputabili all'Appaltatore stesso e/o ai suoi subfornitori, e/o ai suoi subappaltatori.

6.8 Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore risponderà e manleverà la Committente da ogni domanda giudiziale e stragiudiziale e da ogni richiesta di risarcimento per danni a persone e beni che possa essere avanzata da terzi (ivi compresi i dipendenti dello stesso Appaltatore e della Committente) per qualunque titolo connesso o comunque derivante dall'esecuzione dei lavori.

Tuttavia l'Appaltatore non sarà responsabile per danni a persone o cose causati unicamente da atti e/o omissioni della Committente.

6.9 Responsabilità per violazioni di leggi

L'Appaltatore manleverà e terrà indenne la Committente da qualsiasi responsabilità ed onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori e subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, ordini di autorità, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del Contratto.

6.10 Responsabilità per ricorso di terzi

L'Appaltatore manleverà e terrà indenne la Committente da ogni danno, onere, costo o richiesta di qualsiasi natura derivante dal mancato o non puntuale pagamento da parte dell'Appaltatore dei materiali, apparecchiature, attrezzature di cantiere, prestazioni e qualsiasi altra opera o servizio che l'Appaltatore o i suoi subfornitori e subappaltatori hanno l'obbligo di fornire a fronte del Contratto.

6.11 Proprietà industriale di terzi

L'Appaltatore risponde e garantisce la Committente manlevandola da eventuali richieste ed azioni di terzi per violazione di brevetti e diritti di proprietà industriali in genere o per violazione di diritti su know how o su informazioni riservate o segrete, ogniqualvolta tali azioni o richieste di terzi si riferiscano a beni provveduti oppure a

	OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	Pagina 24
		ART. 6

processi o tecniche di lavoro attuati dall'Appaltatore o dai suoi eventuali subfornitori e subappaltatori nell'esecuzione del Contratto.

6.12 Trattamento economico e tutela del personale

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070, "Criteri di applicazione del contratto collettivo di lavoro", del Codice Civile, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 251/2004, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente in relazione a pretese avanzate da propri dipendenti nel caso di mancata o parziale corresponsione da parte dell'Appaltatore degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie dovuti ai propri dipendenti.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto all'opera e/o al servizio. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e si assume ogni responsabilità civile e penale al riguardo.

L'Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente. L'Appaltatore si impegna comunque a manlevare e tenere indenne la Committente in relazione a pretese avanzate dai dipendenti dei suoi subappaltatori nel caso di mancata o parziale corresponsione degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie dovuti ai dipendenti dei subappaltatori stessi.

L'Appaltatore è tenuto a presentare, su richiesta della Committente, apposita quietanza rilasciata dal proprio dipendente attestante l'avvenuta corresponsione del trattamento retributivo nonché idonea certificazione di avvenuto versamento degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie.

6.13 Divieto di storno di dipendenti

L'Appaltatore si impegna a non prendere contatti, diretti od indiretti, con il personale dipendente da altre imprese operanti per la Committente o dipendenti dalla Committente stessa, al fine di assumerlo o assicurarsene altrimenti la collaborazione.

6.14 Rispetto delle finalità della separazione funzionale

(si applica solo ai contratti emessi o per attività svolte a qualsiasi titolo a favore delle società Edison Stocaggio S.p.A. ed Edison D.G. S.p.A.)

L'Appaltatore è consapevole che la Committente è tenuta a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel Testo Integrato di Unbundling approvato dall'Autorità per l'Energia e il Gas con la delibera n. 11/07 e successive modifiche e

integrazioni. L'Appaltatore è reso edotto del fatto che tali regole hanno la finalità generale di promuovere la concorrenza nel settore dell'energia e di favorire l'apertura dei mercati energetici. A tal fine mirano ad impedire alterazioni della concorrenza che potrebbero derivare da comportamenti discriminatori nella gestione di infrastrutture come le reti di trasporto del gas, gli impianti di stoccaggio o le reti di distribuzione, infrastrutture che devono essere invece gestite in modo neutrale affinché siano identicamente disponibili a tutti i soggetti che commercializzano il gas all'ingrosso o al dettaglio. L'Appaltatore è altresì reso edotto del fatto che uno dei maggiori rischi di alterazione della concorrenza potrebbe derivare da una diffusione incontrollata delle cosiddette *informazioni commercialmente sensibili*, vale a dire dati, notizie o informazioni relative a Edison Stoccaggio S.p.A. o Edison I.D.G. S.p.A. che potrebbero agevolare l'azione commerciale di chi commercializza energia. L'elenco delle *informazioni commercialmente sensibili* è disponibile agli indirizzi www.edisonstoccaggio.it e www.infrastrutturedg.it. L'Appaltatore si impegna pertanto in modo particolare al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 6.3 con riferimento alle *informazioni commercialmente sensibili* delle quali venisse a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, che dovranno rimanere riservate anche nei confronti delle altre società del medesimo gruppo Edison. Più in generale l'Appaltatore è tenuto a garantire che, nell'esecuzione del Contratto, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della separazione funzionale sopra richiamati

	ONERI DELLA COMMITTENTE	Pagina 26
		ART. 7

ART. 7 - ONERI DELLA COMMITTENTE

Salvo diversa pattuizione contrattuale sono a carico della Committente i seguenti oneri:

- a) spese relative alla stesura ed alla eventuale registrazione del Contratto, IVA o altre imposte che dovessero sostituirla;
- b) espletamento delle pratiche per l'ottenimento della licenza di costruzione o equivalente concessione e pratiche conseguenti e per le denunce all'Ufficio Tecnico Erariale ai fini catastali, per accordi di espropriazione, di occupazione permanente e, in genere, per l'acquisizione di diritti, di autorizzazioni e di licenze occorrenti per le opere da realizzare che abbiano carattere permanente;
- c) messa a disposizione dell'area, accessibile e praticabile, necessaria per l'installazione del cantiere dell'Appaltatore (uffici, impianti, magazzini e servizi) e dell'area, accessibile, destinata alla realizzazione delle opere appaltate;
- d) indicazione degli accessi all'area di installazione del cantiere dell'Appaltatore ed all'area di realizzazione delle opere, nonchè dei percorsi da seguire per raggiungerle. Tali accessi saranno mantenuti, dalla Committente, transitabili ai mezzi di trasporto dei materiali ed ai mezzi d'opera da impiegare nella esecuzione dei lavori;
- e) bonifiche di aree, impianti, parti di essi, cunicoli ed altro, prima di demolizioni, smontaggi o qualsiasi altro intervento;
- f) fornitura di energia elettrica per forza motrice e per illuminazione alle tensioni delle reti della unità, solo per lavori all'interno della stessa.
L'energia elettrica si intende resa dalla Committente in prossimità dell'area di esecuzione dei lavori appaltati e dell'area del cantiere dell'Appaltatore;
- g) fornitura di acqua per uso di cantiere, solo per lavori all'interno della unità della Committente, resa alla normale pressione di rete, in prossimità dell'area di esecuzione dei lavori appaltati e dell'area del cantiere dell'Appaltatore;
- h) messa a disposizione, se esistenti e disponibili, di corpi morti per l'ancoraggio degli stralli e controventature delle apparecchiature di sollevamento, in posizione e nelle misure stabilite di concerto con l'Appaltatore, ma con l'esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità per la Committente in ordine alla loro utilizzazione da parte del medesimo;
- i) la comunicazione all'Appaltatore dei rischi di area e dei piani di emergenza;
- l) la comunicazione dei rischi residui presenti nell'area di lavoro e le relative prescrizioni mediante il permesso di lavoro.

	VARIAZIONI	Pagina 27 ART. 8
---	-------------------	---------------------

ART. 8 - VARIAZIONI

La Committente può disporre variazioni o modifiche dei lavori sia per quanto riguarda il progetto che per quanto riguarda il programma. L'Appaltatore deve in ogni caso uniformarsi a tali disposizioni; il compenso per l'esecuzione dell'opera viene modificato in conseguenza dei maggiori o minori lavori eseguiti e/o dei costi conseguenti alle variazioni del programma.

Se le variazioni nel loro complesso superano in aumento il quinto del valore complessivo delle opere, soltanto per i lavori eccedenti tale quinto le parti potranno richiedere l'aggiornamento economico del Contratto mediante pattuizione di nuovi prezzi o condizioni contrattuali.

Qualora l'importo dei lavori non raggiunga i 4/5 del valore complessivo delle opere, all'Appaltatore per le variazioni o modifiche eseguite potrà competere soltanto un indennizzo da pattuire fra le parti riferito alla differenza fra gli importi suddetti.

La richiesta di nuovi prezzi o di nuove condizioni contrattuali o di indennizzi oppure di proroghe dei termini, deve essere fatta dalla parte interessata con raccomandata A.R., precisando dettagliatamente gli elementi ed i dati di costo ed ogni motivazione a sostegno della richiesta.

Al ricevimento di quest'ultima, l'altra parte comunica il proprio punto di vista e le sue eventuali proposte.

Provvisoriamente la situazione verrà regolata in conformità con quanto proposto dalla Committente, fermo restando il dovere dell'Appaltatore di proseguire regolarmente i lavori attenendosi alle variazioni disposte.

In nessun caso possono essere considerate variazioni o modifiche i semplici aggiornamenti o definizioni di dettaglio messi a punto nel corso dello sviluppo del progetto. Le disposizioni di cui al presente Articolo non si applicano ai Contratti generici in quanto la valorizzazione delle opere appaltate ha valore puramente indicativo, in relazione alle incertezze e variabilità dei lavori da eseguire a fronte di questo tipo di Contratto.

	PREZZI	Pagina 28 ART. 9
---	---------------	---------------------

ART. 9 - PREZZI

I prezzi che costituiscono il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori appaltati sono esclusivamente quelli stabiliti nei documenti contrattuali.

Essi si intendono remunerativi nel loro complesso e, con la firma del Contratto, sono accettati dall'Appaltatore a tutto suo rischio in base a calcoli di sua convenienza.

I prezzi comprendono e compensano tutto quanto è necessario per eseguire e completare l'opera a regola d'arte. Sono quindi compresi e compensati la licenza di diritti di proprietà industriale, i costi relativi al personale, alle forniture, alle attrezzature e mezzi d'opera, affitti, noleggi, prestazioni, acquisti dei materiali di competenza dell'Appaltatore, compresi quelli di consumo, spese per viaggi e trasferte, spese generali, assicurazioni ed utili aziendali.

Nessun onere, di qualsiasi tipo ed entità, può essere ritenuto non compreso e compensato dai prezzi di elenco se ciò non è espressamente escluso dalle declaratorie dei prezzi stessi o da altra clausola contrattuale.

L'Appaltatore si impegna di conseguenza a non sollevare alcuna pretesa al riguardo nemmeno per valutazione erronea od insufficiente dell'oggetto dell'appalto e di quanto necessario per realizzarlo, dovuta a qualsiasi ragione, compresa l'asserita insufficienza degli elementi forniti dalla Committente ed eventuali maggiori e imprevedute difficoltà di esecuzione.

Per le opere appaltate "a corpo", il prezzo può essere unico o plurimo a seconda che l'oggetto del Contratto sia costituito da una o più parti o lotti.

Per le opere appaltate "a misura" oppure "a constatazione" i documenti contrattuali richiamano appositi "preziari" e/o riportano un "elenco prezzi unitari".

ART. 10 - NUOVI PREZZI

Se nel corso dei lavori si rendesse necessaria la determinazione di prezzi non previsti in sede di stipulazione del Contratto, Committente ed Appaltatore vi provvederanno di comune accordo sulla base di una proposta, che l'Appaltatore deve presentare alla Committente, completa di computo analitico dettagliato con quantità e prezzi unitari che debbono essere ragguagliabili o riferiti ai prezzi unitari previsti nel Contratto.

Qualora non sia possibile seguire tale sistema, i nuovi prezzi verranno concordati mediante analisi basate sui prezzi di mercato alla data del Contratto.

Provvisoriamente, nella contabilità dei lavori, la situazione verrà regolata secondo le proposte della Committente.

I nuovi prezzi concordati saranno oggetto di una modifica scritta del Contratto.

	INVARIABILITA' DEI PREZZI	Pagina 30
		ART. 11

ART. 11 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Salvo diversa pattuizione contrattuale, i prezzi rimarranno fissi ed invariabili anche qualora si dovessero verificare incrementi anche imprevedibili dei costi di produzione nonché impreviste difficoltà di esecuzione dei lavori.

La rinuncia al diritto di invocare per i casi suddetti la variabilità dei prezzi è fatta dall'Appaltatore in considerazione del fatto che i prezzi sono stati consensualmente determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi.

ART. 12 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

12.1 Norme di misurazione

Salvo diversa pattuizione contrattuale, le quantità dei lavori ordinati ed eseguiti vengono determinate in contraddittorio sulla base dei disegni esecutivi e le norme di misurazione riportate nei prezzari, se richiamati.

Qualora ciò non sia possibile, le quantità da contabilizzare verranno determinate sempre in contraddittorio, ma con rilievi in campo e/o da eventuali documenti di pesatura.

Se le quantità riscontrate in campo sono superiori a quelle dei disegni esecutivi e vengono tollerate, la contabilizzazione viene effettuata sulla base delle dimensioni e quantità di detti disegni, senza diritto dell'Appaltatore a compenso alcuno per le maggiori quantità.

Se le quantità riscontrate sono in difetto e vengono tollerate, la contabilizzazione viene effettuata in base alle reali quantità.

12.2 Documenti di cantiere e della contabilità dei lavori

I documenti sotto specificati, redatti su modulistica fornita dalla Committente, rispecchiano l'andamento dei lavori in tutti i loro aspetti tecnici ed economici e riportano tutti i fatti e circostanze che possono influenzarli.

Nei documenti contabili non sono ammesse cancellature e le eventuali correzioni devono essere fatte in modo da consentire la lettura di quanto precedentemente scritto.

Eventuali errori ed omissioni nella contabilizzazione dei lavori possono essere rettificati in qualsiasi momento, su istanza della parte diligente, purchè ciò avvenga prima della firma del Conto finale dei lavori e non si tratti di fatti e valutazioni che costituiscono o possono costituire motivo di riserva.

La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata mediante elaborazione sul proprio sistema Informatico e secondo le istruzioni impartite dalla Committente, fermo restando il diritto delle parti al rilievo in contraddittorio delle misure e delle quantità.

a) Giornale dei lavori

E' redatto dal Delegato Lavori; giornalmente è annotato l'ordine, il modo ed il sistema di sviluppo dell'esecuzione delle opere, la forza del cantiere ed i mezzi d'opera impiegati dall'Appaltatore, nonché le circostanze ed i fatti che possono influire sull'esecuzione, comprese osservazioni meteorologiche e idrometriche, indicazioni sulla natura e stato dei terreni ed altri elementi di particolare interesse.

Nel Giornale dei lavori viene fatta menzione dei verbali di inizio e di completamento lavori, di eventuali sospensioni e riprese degli stessi, dei collaudi, delle disposizioni e delle osservazioni del Delegato Lavori all'Appaltatore.

Ogni pagina del Giornale dei lavori deve essere sottoscritta dalle parti, con diritto dell'Appaltatore di inserire eventuali osservazioni o riserve.

Le riserve dovranno essere rese esplicite con le modalità indicate al par. 12.3 del presente Articolo.

La firma del Giornale dei lavori da parte dell'Appaltatore senza iscrizione di controdeduzioni attesta l'accettazione di quanto scritto dalla Committente, con rinuncia ad eventuali richieste di sovrapprezzi, compensi aggiuntivi, variazioni dei termini di consegna ed altro.

Se l'Appaltatore non firma il Giornale dei lavori, la Committente con raccomandata A.R. lo invita all'ottemperanza del suo obbligo entro un preciso termine, trascorso inutilmente il quale le osservazioni non controfirmate si intendono tacitamente accettate dall'Appaltatore a tutti gli effetti, e della mancata sottoscrizione viene fatta menzione nel Giornale stesso.

Per i Contratti generici o assimilabili, il Giornale dei lavori verrà tenuto per interventi di tipo ed entità significativi, a discrezione della Committente.

b) Libretto e Foglio delle misure

I lavori ordinati ed eseguiti vengono misurati e valutati con le modalità ed i criteri stabiliti dal par. 12.1 del presente Articolo.

Il Libretto delle misure è redatto dall'Appaltatore e viene presentato al Delegato Lavori entro e non oltre il 5° (quinto) giorno del mese successivo al periodo contabile di esecuzione dei lavori.

Le spese per le misurazioni e la redazione del Libretto delle misure sono a carico dell'Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi contrattuali; in dette spese rientrano il personale dell'Appaltatore e le attrezzature, quali apparecchi di misura ed ogni apprestamento occorrente.

Nel Libretto delle misure devono essere riportate le misure e le quantità delle opere eseguite con chiara identificazione dei corrispondenti codici di contratto, nonché la precisazione del periodo contabile in cui le stesse sono state realizzate.

Il Libretto delle misure deve essere corredato da disegni e schizzi chiaramente riferiti ai progetti e da elementi o documenti eventuali di pesatura in modo che in qualsiasi momento siano possibili verifiche e controlli.

Committente ed Appaltatore, entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno del mese in cui è stato presentato, debbono verificare le quantità ed i codici esposti nel Libretto delle misure; tale verifica viene fatta in contraddittorio. A controllo ultimato il Libretto delle misure deve essere firmato dall'Appaltatore e dalla Committente.

E' facoltà del Delegato Lavori fare inserire nel Libretto delle misure quantità cautelative provvisorie a fronte di lavori che, per giustificati motivi, non potessero essere al momento rilevati in via definitiva. Le quantità provvisorie verranno annullate all'atto della contabilizzazione definitiva dei relativi lavori.

Una volta effettuate le necessarie verifiche, l'originale del Libretto delle misure, sottoscritto dalle parti, viene preso in custodia dal Delegato Lavori, che, entro e non oltre la data di chiusura contabile del mese, provvede a farne elaborare i dati e a fare redigere il Foglio delle misure, sottoscritto anch'esso dalle parti.

I dati del Foglio delle misure vengono inseriti dalla Committente immediatamente nel proprio Sistema Informativo al fine di ottenere entro lo stesso mese, la stampa del Registro di contabilità, dello Stato avanzamento lavori (SAL) periodico, e del Conto finale dei lavori al termine degli stessi.

c) Registro di contabilità

E' il documento della contabilità dei lavori dove sono riportate e valorizzate tutte le partite dei lavori e prestazioni risultanti dal Libretto o dal Foglio delle misure e dai Rapporti lavori appaltati (RLA) (vedi punto e), nonché gli importi relativi alla eventuale revisione prezzi.

Le partite vengono valorizzate in base ai prezzi contrattuali.

L'importo del Registro di contabilità, corrispondente all'ultima serie di registrazioni effettuate in ogni periodo contabile stabilito contrattualmente, rappresenta l'ammontare del relativo Stato di avanzamento lavori (SAL) al lordo di trattenute e deduzioni eventuali.

d) Stato avanzamento lavori (SAL)

E' il documento contabile emesso in base alle risultanze del Registro di contabilità per la determinazione degli importi dei pagamenti in acconto da corrispondere all'Appaltatore a norma di Contratto.

e) Rapporto lavori appaltati (RLA)

I lavori vengono contabilizzati a constatazione quando non sia possibile altro sistema di valutazione e misurazione.

In particolare per lavori a constatazione si intendono quelli per i quali non è possibile stabilire preventivamente nè il programma, nè le modalità di esecuzione, nè la quantità e qualità dei materiali di fornitura occorrenti.

In ogni caso i lavori a constatazione devono essere, di volta in volta, preventivamente autorizzati per iscritto dal Delegato Lavori e possono riguardare opere e servizi, forniture e noleggi.

Sono a carico dell'Appaltatore l'organizzazione, l'assistenza, la sorveglianza, la direzione e la responsabilità dei lavori stessi.

Giornalmente l'Appaltatore deve documentare i lavori eseguiti compilando, il modulo denominato Rapporto lavori appaltati (RLA).

Questo documento deve essere presentato dall'Appaltatore al Delegato Lavori entro le ore 10 del giorno successivo alle avvenute prestazioni e sottoscritto dalle parti. Tale rapporto, ai fini contabili, sarà gestito come il Libretto o Foglio delle misure.

f) Conto finale dei lavori

Rispecchia lo stato dei lavori completati ed accettati dalla Committente.

Il Conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dalle parti; con la sua firma l'Appaltatore ne accetta l'ammontare e rinuncia a qualsiasi altra richiesta o pretesa.

12.3 Riserve

Eventuali riserve devono sempre essere rese note alla Committente in forma esplicita, pena la decadenza, entro quindici giorni dalla data della firma sui documenti contabili, a mezzo di lettera raccomandata A.R., indicando i motivi che le ispirano e la precisazione dei prezzi e dei compensi cui l'Appaltatore ritiene di avere diritto.

Nel caso in cui le riserve non vengano esplicitate nel sopracitato termine di quindici giorni, esse si intendono decadute e si danno per accettate in via definitiva le registrazioni effettuate dalla Committente.

Le riserve possono essere relative solo alle partite dell'ultimo periodo di registrazione e non possono riferirsi a partite, anche di lavori analoghi, di periodi precedenti già firmate senza riserva.

In ogni caso le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà all'Appaltatore di ritardare o sospendere l'esecuzione delle opere.

Tutte le riserve sollevate dall'Appaltatore verranno risolte in contraddittorio prima della stesura e firma del Conto finale dei lavori.

	PAGAMENTI	Pagina 35
		ART. 13

ART. 13 - PAGAMENTI

I termini e le modalità di pagamento delle opere appaltate sono stabiliti dal Contratto.

All'atto del pagamento la Committente ha diritto di ritenere dalle somme dovute all'Appaltatore gli importi corrispondenti ad addebiti a carico di quest'ultimo, da qualunque ragione o diritto derivino anche per eventuali differenze di misure e conteggi rilevati al momento dell'accertamento dell'ammontare definitivo dei lavori e del collaudo.

Ogni pagamento effettuato prima dell'accettazione delle opere secondo quanto previsto all'Art. 16 del presente Capitolato, anche se riferito a parti specificamente indicate, costituisce semplice acconto e non implica accettazione.

Il credito derivante dall'esecuzione delle opere non è cedibile a terzi (art. 1260 del codice civile - 2° Comma).

ART. 14 - SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTALE

L'Appaltatore si obbliga, durante l'esecuzione dei lavori in cantiere, ad osservare e far osservare scrupolosamente ai propri dipendenti e ai suoi subappaltatori, tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, buona tecnica, protezione ambientale, nonché i regolamenti interni in vigore nell'unità della Committente.

In particolare, l'Appaltatore è soggetto alla piena e scrupolosa osservanza di quanto esposto nella Norma Generale N° 02/92 Edison S.p.A. "Sicurezza, Igiene sul Lavoro e Tutela dell'Ambiente- Norme di Gruppo per le Imprese Appaltatrici", in vigore e pubblicata sul sito "www.edison.it - Area Fornitori – Documentazione Contrattuale", che costituisce parte integrante del Contratto.

In particolare, come riportato nella Norma sopracitata, l'Appaltatore dovrà dare comunicazione immediata alla Committente in caso di infortunio del personale operante a qualsiasi titolo per conto dell'Appaltatore stesso.

Il personale impiegato per l'esecuzione dei lavori dovrà ricevere tutte le istruzioni e le disposizioni unicamente dal Responsabile di Impresa, il quale sarà l'unico responsabile.

L'Appaltatore adotterà tutte le misure che, secondo la particolarità, l'esperienza e la tecnica, saranno necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti, di terzi e dei beni interessati all'esecuzione dei lavori.

La Committente, a seconda della normativa applicabile ai lavori da eseguire (D. Lgs. 81/08 Art. 26 o Tit. IV, D. Lgs. 624/96), fornirà all'Appaltatore le informazioni su eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Appaltatore è chiamato ad operare, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare; la Committente, promuoverà inoltre il coordinamento degli Appaltatori, per prevenire i rischi derivanti da eventuali attività lavorative interferenti.

L'Appaltatore dovrà quindi prendere contatto con gli incaricati della Committente, per ottenere le informazioni dovute prima dell'inizio dei lavori.

Inoltre, nel caso di rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto del Contratto, la Committente coopererà con l'Appaltatore all'attuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione e coordinerà con esso gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori, attuando una informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nella esecuzione dell'opera complessiva.

Si richiama l'attenzione dell'Appaltatore per rammentare come l'onere di cooperazione e coordinamento a carico della Committente non riguarda i rischi specifici dell'attività dell'Appaltatore, la cui responsabilità rimane esclusivamente a suo carico.

Si precisa inoltre che le informazioni sui rischi specifici dovranno essere trasferite dall'Appaltatore ai suoi subappaltatori lavoratori autonomi a cui potrebbe essere affidata l'esecuzione di parte dei lavori rientranti nel Contratto; sarà inoltre responsabilità dell'Appaltatore cooperare e promuovere il coordinamento di detti subappaltatori e lavoratori autonomi circa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi.

Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore a quanto sopra indicato, la Committente avrà facoltà di far sospendere i lavori, risolvere il rapporto contrattuale per colpa dell'Appaltatore, ed addebitare i danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno alla Committente dall'inadempimento dell'Appaltatore.

	SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTALE	Pagina 37
		ART. 14

Per quanto riguarda la protezione ambientale, l'Appaltatore si impegna per se e per i suoi Subappaltatori, a rispettare le norme di legge vigenti e le disposizioni della Committente, derivanti anche dall'adozione di Sistemi Aziendali di Gestione Ambientale/Sicurezza.

In particolare è richiesto in funzione della tipologia delle attività da svolgere, l'elaborazione di un adeguato piano ambientale nel quale l'Appaltatore evidenzi le azioni che intende mettere in atto per minimizzare gli impatti ambientali derivanti da:

- gestione dei rifiuti;
- scarichi idrici e sversamenti;
- emissioni di polveri e altri inquinanti;
- trasmissione del rumore verso l'esterno;
- impiego di sostanze pericolose.

ART. 15 - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore deve stipulare e mantenere in vigore, a propria cura e spese, con primarie compagnie di assicurazione, per tutto il periodo di esecuzione dei lavori, le assicurazioni previste dalla legge e quelle di seguito elencate:

- a) responsabilità civile verso terzi (RCT);
assicurazione di responsabilità civile verso terzi con massimale pari, salvo diversa pattuizione contrattuale, ad almeno 2.000.000.= di euro (duemilioni) per singolo evento che causi infortuni e/o morte di persone, perdite e/o danni;
- b) assicurazione contro gli infortuni;
assicurazione contro gli infortuni di tutto il proprio personale in aggiunta alle eventuali coperture di legge, i cui massimali non potranno essere inferiori, per ciascuna persona, ai seguenti valori:
 - . in caso di morte: 5 volte la retribuzione annua o importo fisso non inferiore a euro 100.000=;
 - . in caso di invalidità permanente: 7 volte la retribuzione annua o importo fisso non inferiore a euro 100.000.In ogni caso il capitale assicurato per entrambi i casi non potrà essere inferiore a euro 100.000=

Eventuali franchigie incluse nelle polizze di cui sopra sono a carico dell'Appaltatore.

Tutte le polizze assicurative stipulate dall'Appaltatore devono contenere la seguente clausola di rinuncia dei diritti di surrogazione:

“Gli assicuratori rinunciano espressamente ai loro diritti espliciti ed impliciti di surrogazione nei confronti della Committente, sue consociate, loro assicuratori, dipendenti e rappresentanti.”.

L'Appaltatore non potrà iniziare alcuna attività in cantiere finché non avrà inoltrato alla Committente le dichiarazioni di vigenza assicurativa rilasciate dalla compagnia di assicurazione, dal broker o dall'agente, contenenti le informazioni richieste dalla Committente, a conferma delle avvenute coperture assicurative.

Inoltre l'Appaltatore deve inserire in eventuali subappalti clausole uguali a quelle del presente Articolo per regolamentare l'obbligo dei subappaltatori a stipulare e mantenere operanti polizze assicurative, e deve pure controllare, sia prima dell'inizio dei lavori che durante l'esecuzione degli stessi, la congruità delle predette coperture, la loro conformità alle clausole del presente Articolo nonché la loro validità nel tempo; di tutto ciò l'Appaltatore deve dare responsabile conferma alla Committente.

In ogni caso gli obblighi e/o gli adempimenti assicurativi di cui al presente Articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori/lavoratori autonomi, loro dipendenti e comunque delle persone di cui devono rispondere.

ART. 16 - COLLAUDI E GARANZIA**16.1 Generalità**

Una volta emesso il verbale di completamento dei lavori in accordo a quanto previsto nel par. 4.19 del presente Capitolato, l'accettazione da parte delle Committente delle opere avviene mediante accertamento della regolare esecuzione dei lavori o con collaudo se quest'ultimo è richiesto contrattualmente o da norme di legge.

E' facoltà della Committente effettuare accertamenti parziali o collaudi anche in corso d'opera.

Il termine di tempo entro il quale dovrà essere effettuato il collaudo definitivo o l'accertamento di regolare esecuzione risulterà dal Contratto.

Qualora detto termine non risultasse stabilito, esso si intende fissato in sei mesi dalla data di completamento dei lavori risultante dal relativo verbale.

16.2 Accertamento di regolare esecuzione dei lavori

Scopo dell'accertamento di regolare esecuzione è la verifica della rispondenza dei lavori alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed all'oggetto dell'appalto.

Responsabile dell'accertamento è un tecnico nominato a insindacabile giudizio della Committente, anche nell'ambito della propria organizzazione.

L'accertamento deve verificare la idoneità delle opere realizzate alla funzione cui sono destinate.

Il responsabile dell'accertamento dovrà rilasciare il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Tutti gli oneri per le prove richieste dal responsabile dell'accertamento della regolarità delle opere sono a carico dell'Appaltatore, escluso quanto previsto a carico della Committente dal Contratto. La Committente provvederà alle spese relative al tecnico incaricato dell'accertamento.

16.3 Prove, collaudi e documentazione prescritti da norme di legge

L'Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, alle prove, alle predisposizioni di collaudo, alla elaborazione dei documenti tecnici ed a quant'altro richiesto da norme di legge, curando tutti gli adempimenti e svolgendo tutte le procedure amministrative all'uopo stabilite.

Di tutto ciò devono tenere tempestivamente informato il Delegato Lavori dandogli l'opportunità di presenziare a tutte le operazioni tecniche e di prendere visione di tutti i documenti relativi.

La Committente provvede alla nomina dei collaudatori qualora non sia diversamente disposto dalle norme e si assume l'onere dei relativi compensi; tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Appaltatore.

16.4 Collaudo

Scopo del collaudo è la verifica della rispondenza delle opere alle prescrizioni dei documenti contrattuali, all'oggetto dell'appalto ed alle norme di legge e dell'idoneità dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Il collaudatore è un tecnico nominato a insindacabile giudizio della Committente, anche nell'ambito della propria organizzazione.

Le competenze del collaudatore sono a carico della Committente.

Il collaudatore disporrà i saggi e le prove d'uso, anche se non espressamente indicati nei documenti contrattuali. Le spese di collaudo sono a carico dell'Appaltatore.

Le risultanze del collaudo sono riportate in apposito verbale redatto dal collaudatore e sottoscritto delle parti.

In caso di esito favorevole del collaudo, detto verbale costituisce accettazione delle opere da parte della Committente.

16.5 Oneri conseguenti ad accertamenti e collaudi

L'Appaltatore è tenuto ad eliminare i difetti o le manchevolezze, non dovuti ad impropria progettazione della Committente, che emergessero da accertamenti o collaudi anche in corso d'opera.

La Committente ha piena facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, e quant'altro necessario perchè i lavori eseguiti siano rispondenti alle prescrizioni dei documenti contrattuali, alle finalità dell'appalto ed alle norme di legge.

L'Appaltatore deve provvedervi, a sua cura e spese, entro il termine fissato dalla Committente.

16.6 Risoluzione del Contratto in caso di esito sfavorevole degli accertamenti o dei collaudi

Qualora, a seguito di accertamenti o di collaudi in corso d'opera, si riscontrino vizi, difetti o difformità gravi tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione e non eliminabili in tempo utile in vista delle necessità della Committente, quest'ultima può risolvere il Contratto, in accordo a quanto previsto all'Art. 19 del presente Capitolato.

16.7 Garanzia

L'Appaltatore è tenuto alla garanzia dell'esecuzione a regola d'arte e secondo i dettami della buona tecnica dell'opera che deve risultare indenne anche da difetti occulti.

Il periodo di garanzia è stabilito dal Contratto e decorre dalla data del collaudo definitivo con esito favorevole o dal certificato di regolare esecuzione.

Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore è tenuto ad eliminare, a sua cura e spese, con il minimo pregiudizio per l'uso dell'opera, difformità e vizi dell'opera stessa.

Per le parti riparate, sostituite o rifatte la garanzia si intende rinnovata per il medesimo periodo a partire dalla data di verifica ed accettazione degli interventi effettuati.

	COLLAUDI E GARANZIA	Pagina 41
		ART. 16

Nel caso di rovina di edifici o di altri beni immobili vale il disposto dell'art. 1669 del codice civile.

ART. 17 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Il tempo concordato per il completamento delle opere, così come previsto nel Contratto, si intende tassativo e l'Appaltatore non potrà addurre alcuna giustificazione per eventuali ritardi.

Qualora, tuttavia, nel corso dell'esecuzione si verificassero circostanze indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore o eventi di forza maggiore, che impedissero all'Appaltatore di completare le opere nel tempo stabilito, l'Appaltatore dovrà inviare immediatamente alla Committente una richiesta di proroga con motivazione dei ritardi.

Salvo eventi di forza maggiore, la concessione della proroga sarà a discrezione della Committente, la quale ne fisserà la durata, tenendo conto dei motivi adottati e della diligenza dimostrata dall'Appaltatore per evitare il ritardo.

La concessione della proroga avverrà mediante comunicazione scritta all'Appaltatore.

La Committente ha in diritto in qualunque momento di far sospendere l'esecuzione delle opere, in tutto o in parte, dandone avviso scritto all'Appaltatore.

La sospensione potrà essere richiesta solamente dalla Committente all'Appaltatore e non viceversa.

L'Appaltatore interromperà ogni attività sull'intera opera o su quella parte delle opere la cui esecuzione è stata sospesa, alla data fissata dalla Committente. Nel caso in cui la sospensione venga richiesta per una parte soltanto delle opere, l'Appaltatore continuerà le sue prestazioni sulle parti delle opere non sospese.

La sospensione non limiterà nè annullerà gli obblighi e le responsabilità dell'Appaltatore come definiti dal Contratto.

Per il periodo di sospensione l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di riconoscimento di mancato guadagno, interessi passivi o simili, ma avrà diritto al rimborso, da parte della Committente, di eventuali costi diretti dimostrabili, come spese di viaggi per spostamento del personale ed attrezzature, spese di personale mantenuto in cantiere durante il periodo di sospensione, previa autorizzazione della Committente, ed altri eventuali costi da stabilirsi caso per caso che effettivamente gli derivassero dalla sospensione dei lavori.

Il termine del periodo di sospensione sarà reso noto all'Appaltatore mediante comunicazione scritta della Committente.

I giorni di sospensione non verranno computati tra quelli contrattualmente previsti per l'esecuzione delle opere.

La Committente ha il diritto di sospendere l'esecuzione dei lavori nel caso di inadempimento dell'Appaltatore o in una emergenza che metta in pericolo vite umane o beni o in caso di provvedimenti delle autorità. In tal caso nessun compenso sarà dovuto da parte della Committente in relazione agli eventuali costi supplementari sostenuti dall'Appaltatore in conseguenza di tale sospensione.

Se entro sessanta (60) giorni dalla data di sospensione la Committente non dovesse notificare all'Appaltatore di riprendere l'esecuzione dei lavori, le parti si incontreranno per concordare i provvedimenti da assumere.

ART. 18 - FORZA MAGGIORE

Se, e nella misura in cui, il mancato adempimento delle obbligazioni di una parte sia causato da un evento di forza maggiore, lo stesso non sarà considerato inadempimento nell'ambito del Contratto e, ove possibile, consentirà la proroga dei termini contrattuali di esecuzione delle obbligazioni delle parti secondo quanto di seguito stabilito.

E' considerato evento di forza maggiore un fatto o atto indipendente dalla volontà e/o dal controllo delle parti non derivante da loro inadempimenti, atti illeciti, comportamenti od omissioni colpose, e tale da impedire il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto alle parti.

Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore agli effetti del presente Articolo nei casi di scioperi di carattere nazionale o generali del settore in cui opera l'Appaltatore.

Non saranno considerati eventi di forza maggiore gli scioperi limitati all'azienda dell'Appaltatore o dei suoi subfornitori e subappaltatori.

In ogni caso, la mancanza di materiali o di mano d'opera non sarà considerata evento di forza maggiore.

Al verificarsi di un evento di forza maggiore la parte interessata informerà, per iscritto, l'altra parte dell'esistenza di tale evento e della stima della sua durata.


La causa di ritardo od interruzione delle obbligazioni contrattuali dovrà essere rimossa dalla parte interessata se ciò sia ragionevolmente fattibile, con la massima celerità ed ogni attività relativa al Contratto dovrà essere ripresa il più rapidamente possibile.

La natura e la durata dell'evento di forza maggiore dovranno essere certificate dagli enti ed autorità competenti, ove possibile, e comunque segnalate all'altra parte.

A seguito di tali certificazioni o segnalazioni verranno concordati dalle parti nuovi termini contrattuali di esecuzione delle rispettive obbligazioni ed eventualmente una nuova data di completamento delle opere.

Nel caso in cui l'Appaltatore fosse impossibilitato ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per un periodo ininterrotto superiore a trenta (30) giorni, la Committente potrà recedere dal Contratto, dandone notifica scritta all'Appaltatore.

In tal caso la Committente pagherà all'Appaltatore gli importi indicati nell'Art. 20 del presente Capitolato ad esclusione di quelli relativi ai punti e) ed f).

	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	Pagina 44
		ART. 19

ART. 19 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Qualora la Committente riscontri che l'esecuzione dei lavori non viene effettuata in conformità al Contratto o a regola d'arte, potrà intimare all'Appaltatore di sanare l'esecuzione irregolare.

Trascorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento della diffida l'Appaltatore diverrà inadempiente e la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento dell'Appaltatore.

Nell'ipotesi prevista dal presente articolo la Committente corrisponderà all'Appaltatore un corrispettivo pari ai costi da esso sostenuti in relazione alla realizzazione dei lavori fino alla data della risoluzione, dedotte tutte le somme ricevute dalla Committente a titolo di compenso in base al Contratto.

Inoltre l'Appaltatore dovrà risarcire la Committente di tutti i danni derivanti alla stessa.

In caso di risoluzione del Contratto la Committente:

- a) acquisirà la proprietà di tutti i materiali, delle apparecchiature e di quant'altro destinato ad essere incorporato nelle opere, forniti o approvvigionati dall'Appaltatore, e acquisirà immediatamente il possesso della parte delle opere realizzate;
- b) avrà il diritto di completare le opere o farle completare da terzi; a tal fine avrà diritto di utilizzare fino al completamento dei lavori le attrezzature e gli impianti di cantiere dell'Appaltatore corrispondendo ad esso in corrispettivo della locazione di tali mezzi un equo canone;
- c) avrà inoltre diritto di succedere nei contratti con i subfornitori ed i subappaltatori in accordo a quanto previsto all'Art. 3 del presente Capitolato.

Qualora la Committente decida di non trattenere ed usare, in tutto o in parte, gli impianti e le attrezzature di cantiere dell'Appaltatore, esso dovrà prontamente rimuoverli dopo averne ricevuto richiesta in tal senso dalla Committente.

	RECESSO	Pagina 45
		ART. 20

ART. 20 - RECESSO

La Committente avrà diritto in ogni momento, di recedere dal Contratto dandone avviso scritto all'Appaltatore.

Il recesso avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo al ricevimento da parte dell'Appaltatore dell'avviso di recesso.

Dalla data di efficacia del recesso, la Committente acquisirà la proprietà dei materiali, delle apparecchiature e quant'altro destinato ad essere incorporato nelle opere, forniti o approvvigionati dall'Appaltatore, che non siano già di sua proprietà e acquisirà immediato possesso della parte delle opere realizzate.

In caso di recesso la Committente pagherà all'Appaltatore, con piena liberazione di qualsiasi altro obbligo nei confronti dell'Appaltatore in base al Contratto, la somma algebrica dei seguenti importi:

- a) quota parte del prezzo contrattuale corrispondente alla percentuale di completamento delle opere da parte dell'Appaltatore fino al momento del recesso;
- b) un importo a rimborso di tutti i costi d'acquisto dei materiali, che siano stati già consegnati o che l'Appaltatore sia obbligato ad accettare e che non siano già stati inclusi nelle opere per le quali l'Appaltatore ha diritto ad un compenso secondo quanto previsto nel precedente punto a);
- c) tutti gli altri importi dovuti all'Appaltatore al momento di efficacia del recesso;
- d) i costi di cancellazione di ordini che l'Appaltatore sia obbligato contrattualmente a pagare a subfornitori e subappaltatori per materiali e appalti, acquisiti o ordinati in buona fede e destinati ad essere utilizzati nelle opere, a meno che la Committente decida di subentrare in tali contratti, in accordo a quanto previsto nell'Art. 3 del presente Capitolato. Tali costi saranno rimborsati dietro presentazione di idonea documentazione;
- e) i costi ragionevolmente sostenuti dall'Appaltatore per la cessazione dei lavori;
- f) l'indennità a titolo di mancato guadagno pari al 3% (tre per cento) della quota parte del prezzo contrattuale non ancora maturato alla data di efficacia del recesso;
- g) meno le somme già pagate dalla Committente all'Appaltatore;
- h) meno gli importi dovuti dall'Appaltatore alla Committente.

	CESSIONE DEL CONTRATTO	Pagina 46
		ART. 21

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO

La Committente può cedere, in tutto o in parte, il Contratto senza necessità del preventivo consenso dell'Appaltatore ad una sua società controllata, controllante o collegata.

L'Appaltatore non potrà cedere a terzi il Contratto a meno che il soggetto cessionario non sia una sua società controllata, controllante o collegata e sempre previo consenso scritto della Committente fermo restando che l'Appaltatore non sarà sollevato dalle obbligazioni e responsabilità derivanti dal Contratto.

ART. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ai sensi degli artt. 806, 808 e 808-quater del codice di procedura civile, come modificati dal D. Lgs. 40/2006, ogni eventuale controversia relativa al Contratto in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni in esso previste, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria e definire entro 30 (trenta) giorni dall'insorgenza della controversia, sarà decisa mediante ricorso ad arbitrato rituale, con devoluzione ad un collegio arbitrale, composto da tre membri di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti, il terzo, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due ovvero, in ipotesi di mancato accordo entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza di quella fra le Parti che vi abbia interesse.

Al medesimo Presidente del Tribunale di Milano competerà altresì di nominare l'arbitro per conto di quella fra le Parti che non vi abbia provveduto entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di arbitrato avanzata dall'altra.

La Parte che intende sottoporre ad arbitrato una controversia dovrà notificare a mezzo ufficiale giudiziario un atto con il quale dichiarerà all'altra la sua intenzione di promuovere l'arbitrato, indicando le questioni da sottoporre ad arbitrato e la designazione del proprio arbitro, nonché invitando l'altra Parte a procedere alla nomina del relativo arbitro.

Il collegio arbitrale avrà sede in Milano.

Il procedimento arbitrale sarà svolto in lingua italiana e regolato dagli artt. 809 e seguenti del codice di procedura civile, così come modificati dal D. Lgs. 40/2006.

Gli arbitri decideranno secondo diritto.

Ai sensi dell'art. 816-bis del codice di procedura civile, le regole di procedura applicabili in sede di arbitrato saranno quelle previste dal complesso della disciplina del processo ordinario previste dal codice di procedura civile.

Il lodo sarà reso entro 120 (centoventi) giorni dalla data del verbale di costituzione del collegio, salve le proroghe concesse dalle Parti e quelle che – nel limite di 180 (centottanta) giorni per ciascuno dei seguenti casi – potranno essere disposte ove si rendesse necessaria l'assunzione di mezzi di prova, la consulenza tecnica d'ufficio e negli altri casi di cui all'art. 820 del codice di procedura civile.

Tutti i termini temporali di cui alla presente clausola compromissoria resteranno sospesi nel periodo compreso fra il 1° agosto ed il 15 settembre.

Il lodo sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto nel merito della controversia.

Per ogni procedimento di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria non compromettibile in arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 23 – NORME DI ETICA COMMERCIALE

L'Appaltatore si impegna ad astenersi dall'intraprendere attività commerciali e/o sottoscrivere accordi con Terzi suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi della Committente e confluire con gli stessi.

ART. 24 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, di quanto disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione e di Gestione, adottati da Edison ai sensi di tale normativa e pubblicati sul sito "www.edison.it – Area Fornitori – Documentazione Contrattuale”.

In particolare la Committente dichiara, e l'Appaltatore ne prende atto ad ogni effetto, di aver adottato ed efficacemente attuato con il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione e di Gestione di cui sopra procedure aziendali e comportamenti nonché di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001. Le parti si obbligano pertanto reciprocamente a mantenere le suddette procedure e comportamenti efficacemente attuati per l'intera durata del Contratto e concordano che l'omissione o l'inosservanza, anche parziale, da parte dell'Appaltatore di tali procedure o comportamenti, come peraltro la commissione di atti e fatti incompatibili con le disposizioni del D. Lgs 231/2001 derivanti dall'esecuzione del Contratto o comunque ad esso connessi e relativi, costituisce grave inadempimento con diritto per la Committente di risolvere il Contratto.

In tal caso, l'esercizio del suddetto diritto di risoluzione avverrà in danno dell'Appaltatore, in ogni caso con addebito di tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico dell'Appaltatore la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'omissione degli atti e dei fatti di cui sopra nonché ferma restando l'obbligazione di manlevare la Committente per qualsivoglia azione di terzi derivante da tale omissione ed inosservanza di procedure e comportamenti o commissione di atti e fatti.